

## Confronto dei regolamenti quadro 2018 e 2021

Regolamento quadro 2018	Regolamento quadro 2021	Commenti
<p><b>3 Affiliazione alla fondazione</b></p> <p>3.2 L'affiliazione di un datore di lavoro decade con la disdetta ordinaria secondo le disposizioni della convenzione di adesione. I diritti di cogestione dei lavoratori sono regolati nella convenzione di adesione.</p>	<p><b>3 Affiliazione alla fondazione</b></p> <p>3.2 L'affiliazione di un datore di lavoro decade con la disdetta ordinaria secondo le disposizioni della convenzione di adesione. <b>Per i beneficiari di rendita che eventualmente rimangono nella fondazione continua a sussistere la convenzione di adesione con il datore di lavoro.</b> I diritti di cogestione dei lavoratori sono regolati nella convenzione di adesione.</p>	
<p><b>4 Condizioni di affiliazione</b></p> <p>4.1 A partire dal 1° gennaio successivo al compimento del 17° anno di età, tutti i lavoratori soggiacenti all'Assicurazione federale per la vecchiaia e i superstiti (AVS) vengono ammessi nell'assicurazione, se il loro salario AVS previsto supera di una volta e mezza l'importo limite superiore secondo l'articolo 8 capoverso 1 LPP.</p>	<p><b>4 Condizioni di affiliazione</b></p> <p>4.1 A partire dal 1° gennaio successivo al compimento del 17° anno di età, tutti i lavoratori soggiacenti all'Assicurazione federale per la vecchiaia e i superstiti (AVS) vengono ammessi nell'assicurazione, se il loro salario AVS previsto supera di una volta e mezza l'importo limite superiore secondo l'articolo 8 capoverso 1 LPP. <b>Nel piano di previdenza possono essere previsti una definizione di salario diversa e un importo limite superiore.</b></p>	
<p>4.2 Affiliazioni singole: se non vi è la piena capacità al lavoro o se la rendita d'invalidità da assicurare temporaneamente fino all'età di pensionamento di 65 anni supera l'importo di CHF 80 000, la fondazione deve notificare le singole persone interessate al riassicuratore per il controllo dei rischi.</p>	<p>4.2 Affiliazioni singole: se non vi è la piena capacità al lavoro o se la rendita d'invalidità da assicurare temporaneamente fino all'età di pensionamento <b>di 65 anni-definita nel piano di previdenza</b> supera l'importo <b>annuo</b> di CHF 80 000, la fondazione deve notificare le singole persone interessate al riassicuratore per il controllo dei rischi.</p>	
<p>4.3 Nuove affiliazioni: se non vi è la piena capacità al lavoro o se la rendita d'invalidità da assicurare temporaneamente fino all'età di pensionamento di 65 anni supera l'importo di CHF 150 000 e la prestazione non era già assicurata senza riserve presso l'istituto di previdenza precedente, la fondazione deve notificare le singole persone interessate al riassicuratore per il controllo dei rischi. Se le rendite d'invalidità da assicurare superano l'importo di CHF 200 000 l'adesione all'assicurazione o la nuova affiliazione deve essere in primo luogo autorizzata dal riassicuratore.</p>	<p>4.3 Nuove affiliazioni: se non vi è la piena capacità al lavoro o se la rendita d'invalidità da assicurare temporaneamente fino all'età di pensionamento <b>di 65 anni-definita nel piano di previdenza</b> supera l'importo <b>annuo</b> di CHF 150 000 e la prestazione non era già assicurata senza riserve presso l'istituto di previdenza precedente, la fondazione deve notificare le singole persone interessate al riassicuratore per il controllo dei rischi. Se le rendite d'invalidità da assicurare superano l'importo <b>annuo</b> di CHF 200 000 l'adesione all'assicurazione o la nuova affiliazione deve essere in primo luogo autorizzata dal riassicuratore.</p>	

<b>8 Contributi/esenzione dal pagamento di contributi</b>	<b>8 Contributi/esenzione dal pagamento di contributi</b>
8.8 L'ammontare dei contributi a carico del datore di lavoro e della persona assicurata è fissato nel piano di previdenza. Su singole quote di reddito assicurate possono essere fissati contributi differenti. I contributi del datore di lavoro devono essere sempre almeno pari al totale dei contributi di tutte le persone assicurate nella cassa di previdenza. Nel piano di previdenza può essere previsto che i contributi su singole componenti del salario siano prelevati sotto forma di pagamenti una tantum.	8.8 L'ammontare dei contributi a carico del datore di lavoro e della persona assicurata è fissato nel piano di previdenza. <b>Il Consiglio di fondazione può emanare un regolamento che disciplina il tipo e l'ammontare dei contributi supplementari.</b> Su singole quote di reddito assicurate possono essere fissati contributi differenti. I contributi del datore di lavoro devono essere sempre almeno pari al totale dei contributi di tutte le persone assicurate nella cassa di previdenza. Nel piano di previdenza può essere previsto che i contributi su singole componenti del salario siano prelevati sotto forma di pagamenti una tantum.
<b>10 Investimento e disinvestimento</b>	<b>10 Investimento e disinvestimento</b>
10.2 Gli afflussi e i deflussi di mezzi vengono investiti rispettivamente disinvestiti una volta al mese per il primo giorno di negoziazione possibile. In caso di investimento, il giorno di negoziazione l'importo in franchi messo a disposizione viene convertito, al valore del giorno, nel relativo numero di quote di fondi della strategia di investimento scelta dalla persona assicurata. Il disinvestimento corrisponde all'inversione del processo di investimento.	10.2 Gli afflussi e i deflussi di mezzi vengono investiti rispettivamente disinvestiti una volta al mese per il primo giorno di negoziazione <b>pubblicato</b> possibile <b>della fondazione.</b> In caso di investimento, il giorno di negoziazione l'importo in franchi messo a disposizione viene convertito, al valore del giorno, nel relativo numero di quote di fondi della strategia di investimento scelta dalla persona assicurata. Il disinvestimento corrisponde all'inversione del processo di investimento.
<b>11 Prestazione d'entrata, riscatto di prestazioni supplementari</b>	<b>11 Prestazione d'entrata, riscatto di prestazioni supplementari</b>
11.1 Le prestazioni d'uscita sovraobbligatorie (per le quote salariali superiori a una volta e mezza dell'importo limite ai sensi dell'art. 8 cpv. 1 LPP) di precedenti istituti di previdenza, inclusi gli importi di conti o polizze di libero passaggio, devono essere conferite alla fondazione sotto forma di prestazioni d'entrata. L'intero importo viene accreditato al capitale di risparmio individuale alla data del versamento. La fondazione può richiedere alla persona assicurata una dichiarazione di avvenuto e totale conferimento di tutte le prestazioni d'uscita/di libero passaggio.	11.1 Le prestazioni d'uscita sovraobbligatorie (per le quote salariali superiori <b>alla soglia di entrata definita nel piano di previdenza una volta e mezza dell'importo limite ai sensi dell'art. 8 cpv. 1 LPP</b> ) di precedenti istituti di previdenza, inclusi gli importi di conti o polizze di libero passaggio, devono essere conferite alla fondazione sotto forma di prestazioni d'entrata. L'intero importo viene accreditato al capitale di risparmio individuale alla data del versamento. La fondazione può richiedere alla persona assicurata una dichiarazione di avvenuto e totale conferimento di tutte le prestazioni d'uscita/di libero passaggio.
11.5 Qualora vengano effettuati riscatti nella fondazione o in altri istituti di previdenza professionale, nei tre anni successivi le prestazioni risultanti non potranno essere percepite sotto forma di capitale. Se sono stati eseguiti dei prelievi anticipati per la proprietà d'abitazione (PPA) dalla fondazione o da un altro istituto di previdenza professionale, i riscatti volontari saranno possibili solo dopo aver	11.5 Qualora vengano effettuati riscatti nella fondazione o in altri istituti di previdenza professionale, nei tre anni successivi le prestazioni risultanti non potranno essere percepite sotto forma di capitale. Se sono stati eseguiti dei prelievi anticipati per la proprietà d'abitazione (PPA) dalla fondazione o da un altro istituto di previdenza professionale, i riscatti volontari saranno possibili solo dopo aver

<p>rimborsato i prelievi anticipati. Le persone assicurate che hanno eseguito un prelievo anticipato PPA possono effettuare nuovamente dei riscatti volontari tre anni prima dell'età di pensionamento se il riscatto unitamente ai prelievi anticipati non supera la somma massima di riscatto ammessa.</p>	<p>rimborsato i prelievi anticipati. <del>Le persone assicurate che hanno eseguito un prelievo anticipato PPA possono effettuare nuovamente dei riscatti volontari tre anni prima dell'età di pensionamento se il riscatto unitamente ai prelievi anticipati non supera la somma massima di riscatto ammessa.</del></p>	
<p><b>12 Capitale di vecchiaia</b></p>	<p><b>12 Capitale di vecchiaia</b></p>	
<p>-</p>	<p><del>12.2</del> Nel quadro del piano di previdenza sono ammessi il pensionamento parzialmente anticipato e la continuazione parziale dell'attività lucrativa tra il 58° e il 70° anno di età. Oltre al pensionamento definitivo sono ammesse al massimo due fasi di pensionamento parziale. Per ciascuna di esse il salario annuo deve essere ridotto di almeno il 30%. Inoltre, fino al pensionamento definitivo è necessario continuare a esercitare un'attività lucrativa per almeno il 30%. Per ciascun anno civile è ammessa una sola fase di pensionamento parziale.</p>	
<p>12.2 Qualora la persona assicurata sia coniugata o viva in un'unione domestica registrata, il versamento del capitale di vecchiaia è ammesso soltanto se il coniuge o il partner registrato dà il suo consenso scritto.</p>	<p><del>12.2</del>12.3 Qualora la persona assicurata sia coniugata o viva in un'unione domestica registrata, il versamento del capitale di vecchiaia è ammesso soltanto se il coniuge o il partner registrato dà il suo consenso scritto.</p>	
<p><b>15 Rendita per il coniuge/rendita per il partner</b></p>	<p><b>15 Rendita per il coniuge/rendita per il partner</b></p>	
<p>15.4 Il diritto a una rendita per il partner deve essere fatto valere per iscritto presso la fondazione entro tre mesi dal decesso, altrimenti il diritto decade. La direzione operativa, in caso di erogazione di prestazioni, provvede a verificare e a valutare se sussistono i presupposti per il versamento di una rendita per il partner. La rendita per il partner cessa con il matrimonio, l'inizio di una nuova convivenza o con il decesso del beneficiario.</p>	<p>15.4 <del>La convivenza deve essere iniziata prima del pensionamento e cumulativamente prima dell'età di pensionamento.</del> Il diritto a una rendita per il partner deve essere fatto valere per iscritto presso la fondazione entro tre mesi dal decesso, altrimenti il diritto decade. La direzione operativa, in caso di erogazione di prestazioni, provvede a verificare e a valutare se sussistono i presupposti per il versamento di una rendita per il partner. La rendita per il partner cessa con il matrimonio, l'inizio di una nuova convivenza o con il decesso del beneficiario.</p>	
<p><b>16 Capitale in caso di decesso</b></p>	<p><b>16 Capitale in caso di decesso</b></p>	
<p>16.5 L'importo del capitale di decesso corrisponde, per le persone aventi diritto secondo la cifra 16.2 lett. da a) a c) e secondo la cifra 16.4, al capitale di risparmio disponibile, ad esclusione di tutti i versamenti per l'acquisto nelle prestazioni regolamentari piene, dedotto il valore attuale di tutte le prestazioni di rendita derivanti dal decesso.</p>	<p>16.5 L'importo del capitale di decesso corrisponde, per le persone aventi diritto secondo la cifra 16.2 lett. da a) a c) e secondo la cifra 16.4, al capitale di risparmio disponibile <del>secondo la cifra 9 e la cifra 10</del>, ad esclusione di tutti i versamenti per l'acquisto nelle prestazioni regolamentari piene, dedotto il valore attuale di tutte le prestazioni di rendita derivanti dal decesso.</p>	

16.7	Tutti gli aventi diritto ricevono inoltre il capitale di risparmio straordinario disponibile nonché i versamenti per l'acquisto nelle prestazioni regolamentari piene.	16.7	Tutti gli aventi diritto ricevono inoltre il capitale di risparmio straordinario disponibile nonché i versamenti per l'acquisto nelle prestazioni regolamentari piene <b>dedotti i prelievi anticipati PPA e i versamenti conformi al diritto sul divorzio purché questi non siano già stati considerati secondo la cifra 16.6. Il valore del rimborso di acquisti effettuati non può superare il capitale di risparmio effettivo.</b>
<b>17</b>	<b>Rendita per gli orfani</b>	<b>17</b>	<b>Rendita per gli orfani</b>
17.3	Le rendite per orfani vengono corrisposte anche dopo il compimento dell'età definita nel piano di previdenza, ma non oltre il compimento dei 25 anni, a favore di: <ul style="list-style-type: none"> <li>– figli ancora in formazione</li> <li>– figli che sono invalidi al compimento dell'età di chiusura prevista dal piano di previdenza per il versamento della rendita per gli orfani, fino al conseguimento della capacità di guadagno, ma non oltre il compimento dei 25 anni</li> </ul>	17.3	Le rendite per orfani vengono corrisposte anche dopo il compimento dell'età definita nel piano di previdenza, ma non oltre il compimento dei 25 anni, a favore di: <ul style="list-style-type: none"> <li>– figli ancora in formazione</li> <li>– figli che sono invalidi al compimento dell'età di <b>chiusura pensionamento</b> prevista dal piano di previdenza per il versamento della rendita per gli orfani, fino al conseguimento della capacità di guadagno, ma non oltre il compimento dei 25 anni</li> </ul>
<b>18</b>	<b>Esigibilità della prestazione d'uscita</b>	<b>18</b>	<b>Esigibilità della prestazione d'uscita</b>
18.2	Se la fondazione non trasferisce la prestazione d'uscita dovuta entro 30 giorni dal ricevimento delle necessarie istruzioni di versamento, a partire da tale termine maturano gli interessi di mora ai sensi della LFLP.	18.2	<del>Se la fondazione non trasferisce la prestazione d'uscita dovuta entro 30 giorni dal ricevimento delle necessarie istruzioni di versamento, a partire da tale termine maturano gli interessi di mora ai sensi della LFLP.</del> La prestazione di uscita matura con l'uscita dalla fondazione. Non appena avrà ricevuto tutti i dati necessari, la fondazione provvederà a disinvestire tutti gli investimenti per la portata della prestazione di uscita per il primo giorno di negoziazione pubblicato possibile della fondazione e a versare la prestazione di uscita dovuta al nuovo istituto di previdenza.
<b>19</b>	<b>Importo della prestazione d'uscita</b>	<b>19</b>	<b>Importo della prestazione d'uscita</b>
19.1	La prestazione d'uscita corrisponde all'intero capitale di risparmio effettivamente disponibile per la persona assicurata alla data d'uscita secondo la cifra 9 e la cifra 10.	19.1	La prestazione d'uscita corrisponde all'intero capitale di risparmio effettivamente disponibile per la persona assicurata alla data d'uscita secondo la cifra 9 e la cifra 10 <b>e al capitale non ancora investito al momento del disinvestimento. Non vi è una prestazione di uscita garantita ai sensi degli artt. 15 e 17 LFLP. Sulla prestazione di uscita non vengono corrisposti interessi; viene fatta riserva per l'addebito di eventuali spese e tasse bancarie.</b>

<b>20 Impiego della prestazione d'uscita</b>	<b>20 Impiego della prestazione d'uscita</b>	
20.3 In assenza di una comunicazione della persona assicurata circa l'impiego della propria prestazione d'uscita, questa viene trasferita, non prima di sei mesi e comunque entro due anni, all'istituto collettore, unitamente agli interessi.	20.3 In assenza di una comunicazione della persona assicurata circa l'impiego della propria prestazione d'uscita, questa viene trasferita, non prima di sei mesi e comunque entro due anni, all'istituto collettore. <del>unitamente agli interessi.</del>	
20.5 Il pagamento in contanti non è consentito se la persona assicurata lascia definitivamente la Svizzera per trasferirsi nel Liechtenstein. Le persone assicurate non possono più richiedere il pagamento in contanti nell'ammontare del capitale di vecchiaia LPP disponibile se continuano a essere obbligatoriamente assicurate contro i rischi di vecchiaia, decesso e invalidità secondo le norme di uno Stato membro dell'Unione europea, dell'Islanda o della Norvegia.	20.5 Il pagamento in contanti non è consentito se la persona assicurata lascia definitivamente la Svizzera per trasferirsi nel Liechtenstein. <del>Le persone assicurate non possono più richiedere il pagamento in contanti nell'ammontare del capitale di vecchiaia LPP disponibile se continuano a essere obbligatoriamente assicurate contro i rischi di vecchiaia, decesso e invalidità secondo le norme di uno Stato membro dell'Unione europea, dell'Islanda o della Norvegia.</del>	
-	20.7 Dopo l'approvazione della richiesta di pagamento in contanti gli investimenti dell'avere di vecchiaia della persona assicurata vengono disinvestiti e versati per il primo giorno di negoziazione possibile. Il pagamento in contanti matura con l'uscita dalla fondazione. Il versamento in contanti dovuto corrisponde al valore degli investimenti al momento del disinvestimento. Sul versamento in contanti non vengono corrisposti interessi; viene fatta riserva per l'addebito di eventuali spese e tasse bancarie.	
<b>23 Prelievo anticipato o costituzione in pegno per il finanziamento della proprietà d'abitazione (PPA)</b>	<b>23 Prelievo anticipato o costituzione in pegno per il finanziamento della proprietà d'abitazione (PPA)</b>	
23.6 Una persona assicurata può rimborsare l'importo prelevato anticipatamente o parti di esso fino a tre anni prima della maturazione del diritto alle prestazioni di vecchiaia, fino al verificarsi di un altro caso di previdenza (invalidità, decesso) o fino al versamento in contanti della prestazione di libero passaggio (importo minimo CHF 10 000).	23.6 Una persona assicurata può rimborsare l'importo prelevato anticipatamente o parti di esso <del>fino a tre anni</del> prima della maturazione del diritto alle prestazioni di vecchiaia, fino al verificarsi di un altro caso di previdenza (invalidità, decesso) o fino al versamento in contanti della prestazione di libero passaggio (importo minimo CHF 10 000).	
<b>27 Disposizioni comuni</b>	<b>27 Disposizioni comuni</b>	
27.3 Le prestazioni in capitale maturano se la fondazione viene a conoscenza della persona avente diritto/delle persone aventi diritto nonché dell'indirizzo di pagamento. Se la fondazione non versa la prestazione in capitale maturata entro 30 giorni dopo avere ricevuto i dati e la documentazione necessari, a partire dal termine di tale scadenza deve pagare un interesse di mora.	27.3 Le prestazioni in capitale <del>che includono il versamento del capitale di risparmio si ottengono disinvestendo investimenti per la portata della prestazione in capitale, maturano se non appena</del> la fondazione viene a conoscenza della persona avente diritto/delle persone aventi diritto nonché dell'indirizzo di pagamento, <del>per il primo giorno di negoziazione</del> <del>pubblicato possibile della fondazione.</del> Tra disinvestimento e versamento, sulla prestazione in capitale non	

vengono corrisposti interessi, viene fatta riserva per l'addebito di eventuali spese e tasse bancarie. Per tutte le prestazioni in capitale dovute alla persona assicurata è necessario il consenso scritto del coniuge. ~~Se la fondazione non versa la prestazione in capitale maturata entro 30 giorni dopo avere ricevuto i dati e la documentazione necessari, a partire dal termine di tale scadenza deve pagare un interesse di mora.~~

27.4 L'interesse di mora sulle prestazioni di rendita e in capitale (fatta riserva per la cifra 18.2) corrisponde al tasso d'interesse minimo LPP.

27.4 L'interesse di mora sulle prestazioni di rendita ~~e in capitale (fatta riserva per la cifra 18.2)~~ corrisponde al tasso d'interesse minimo LPP.

**34 Entrata in vigore, modifiche**

**34 Entrata in vigore, modifiche**

34.1 Il presente regolamento quadro entra in vigore il 1° gennaio 2018.

34.1 Il presente regolamento quadro entra in vigore il 1° gennaio 2021~~18~~.